

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE DEL PREMIO NEI PRIMI DUE ANNI DI ATTIVITÀ DI CUI AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELL' ART. 1, COMMA 128, L.N.147/2013

§ 1 - GENERALITÀ

I provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, L. n.147/2013, prevedono la possibilità di ottenere per le navi armate da non oltre il biennio (a partire dal 03.01.2012) la riduzione del premio, in relazione al rispetto delle norme di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come regolamentato dagli artt. 19 e 20 delle modalità di applicazione della tariffa di cui al DM 12.12.2000.

Per la concessione della riduzione, stabilita per l'anno 2014 nella misura fissa del 14,17%, è necessario inviare domanda all'INAIL esclusivamente in modalità telematica attraverso il nuovo servizio on-line “ Presentazione istanza riduzione premio legge di stabilità” presente sul sito www.inail.it > **Navigazione** > **Servizi on line**.

§ 2 - STRUTTURA DEL MODULO

Il modulo di domanda è composto da:

- una **SCHEDA INFORMATIVA GENERALE**, che contiene le informazioni necessarie ad una corretta individuazione da parte dell'INAIL (denominazione e ragione sociale, e Sede di competenza);
- la **DOMANDA DI RIDUZIONE**, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica del richiedente;
- la **DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE**, finalizzata ad autocertificare il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

§ 3 - COMPILAZIONE DEL MODULO

Il modulo di domanda di riduzione del premio deve essere compilato on-line dal datore di lavoro per l'Unità produttiva facente parte dell'azienda. Per Unità produttiva deve intendersi la nave.

Nel caso di armatore con più navi facenti capo alla competenza assicurativa di diverse sedi Inail navigazione, la domanda dovrà essere presentata presso le Sedi INAIL che gestiscono i rapporti assicurativi dei certificati di cui si chiede la riduzione .

È data però facoltà all'armatore di compilare un modulo di domanda unico per tutte le navi facenti capo alla competenza assicurativa della medesima Sede Inail navigazione, sempreché in



ciascuna di esse sussista il requisito per la riduzione del premi (osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro). In tali casi, nella “scheda informativa generale” del modulo di domanda dovranno essere riportati il numero del certificato di ogni nave. Se il numero dei certificati supera lo spazio disponibile nel modulo, è necessario compilare un ulteriore modulo.

Nel caso di armatore autorizzato a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi (**c.d. ruolo unico**) è prevista la compilazione di un unico modulo di domanda.

§ 3.1 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Nella prima parte sono riportati i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale dell'azienda richiedente;
- numero conto assegnato dall'INAIL;
- Sede della navigazione INAIL competente;
- Numero (o i Numeri) certificato relativi alla nave.

In caso di più Unità produttive, valgono le istruzioni sopra fornite.

Si possono allegare, al Modulo on-line, relazioni descrittive del processo produttivo, schemi tecnici che possono essere utili ai fini dell'accoglimento dell'istanza.

§ 3.2 DOMANDA DI RIDUZIONE

Nella **seconda parte** è riportata la domanda di riduzione. Il richiedente deve indicare, negli appositi spazi, le esatte generalità e la qualifica.

§ 3.3 DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Nella terza parte è riportata **la dichiarazione del richiedente**, resa sotto forma di autocertificazione, relativamente al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro di cui al D. Lgs.n. 271/1999 ; D. Lgs.n. 272/1999, D. Lgs.n. 398/1999 e altre norme specifiche del settore marittimo.

La dichiarazione relativa ai singoli adempimenti si intende resa con la segnatura della casella SÌ riportata a fianco dei singoli adempimenti; per alcuni di essi, è possibile segnare la casella NON APPLICABILE qualora l'adempimento non sia previsto per legge per la realtà aziendale del richiedente.

La dichiarazione si intende resa per tutti i certificati (nave) riportati nella scheda informativa generale del modulo di domanda.

§ 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riduzione, da presentare entro il 30.6.2014, deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso il nuovo servizio “ Presentazione istanza riduzione premio legge di stabilità” presente sul sito **www.inail.it > Navigazione > Servizi on-line**.



Il documento va trasmesso in formato “pdf”. In caso di più documenti, gli stessi devono essere trasmessi in un unico file in formato compresso (vedere “help in linea” dell’applicativo).

§ 5 –DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

Per l'accoglimento della domanda è necessario che l'azienda sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. osservanza delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. In particolare, dovranno risultare barrati tutti gli adempimenti riportati nel Modulo, ad eccezione di quelli non obbligatori per la realtà aziendale del richiedente e per i quali è stata prevista la doppia casella SÌ/NON APPLICABILE;
2. regolarità contributiva ed assicurativa, con particolare riferimento all’art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, legge finanziaria 2007), al DM 24 ottobre 2007 ed alle relative Circolari attuative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n. 5 del 30 gennaio 2008 e n. 34 del 15 dicembre 2008) e dell’INAIL (n. 7 del 5 febbraio 2008 e n. 79 del 19 dicembre 2008);
3. rispetto degli artt. 19¹ e 20² delle modalità di applicazione della tariffa dell’INAIL di cui al DM 12.12.2000.

¹ Decreto Ministeriale 12/12/2000, n.10651 Articolo 19

1. Nei primi due anni dalla data di inizio dell’attività può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici per cento, in relazione alla situazione dell’azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi degli articoli 20 e 21.
2. La misura dell’oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell’anno in cui si completa il predetto biennio

² Articolo 20

1. Il datore di lavoro, per ottenere la riduzione di cui all’articolo 19, deve presentare, all’atto della denuncia dei lavori, motivata istanza corredata degli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’Inail; qualora da tali elementi risulti l’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, l’Inail applica la riduzione del tasso medio nella misura fissa del quindici per cento a decorrere dalla data di inizio dei lavori se denunciati nei termini di legge.
2. Il datore di lavoro può, comunque, chiedere in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività, la riduzione di cui all’articolo 19, con istanza motivata - da spedire alla competente sede territoriale dell’Inail con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - e corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni di cui al comma 1. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Analoga decorrenza si applica nel caso di tardiva presentazione della denuncia dei lavori.

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2014